



CITTA' DI CHIOGGIA

Provincia di Venezia

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Ai sensi dell'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 134 del 28 settembre 2020)



INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta
- Art. 4 Esenzioni per immobili in comodato
- Art. 5 Riduzione per fabbricati di interesse storico, comodato, fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 Riduzione per abitazioni locate a canone concordato
- Art. 7 Definizione di area fabbricabile
- Art. 8 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 9 Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 10 Dichiarazioni
- Art. 11 Versamenti e scadenze
- Art. 12 Rateazione
- Art. 13 Rimborsi e compensazione
- Art. 14 Ravvedimento
- Art. 15 Accertamento, riscossione dell'imposta e istituti deflattivi del contenzioso
- Art. 16 Contenzioso
- Art. 17 Incentivi
- Art. 18 Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sul territorio del Comune di Chioggia dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata "**IMU**", ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ne dispone l'istituzione e ne stabilisce le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento valorizza i soli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. Non vengono, pertanto, riproposti gli elementi strutturali dell'Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile, soggetti passivi e tutto quanto viene disciplinato dalla legge primaria e non è modificabile dal Comune.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
3. E' considerata abitazione principale e, pertanto, è esente dall'imposta l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni per assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), L. 160/2019, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU o certificazione su modello predisposto dal Comune, presentata dal contribuente nei casi e con le scadenze fissate da norme di legge o stabilite dal comune.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU, il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti, dai commi 755 e 756 della legge 160/2019, e di altre eventuali disposizioni

normative comunque applicabili.

5. Il Comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni d'imposta entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed esse hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, per la pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

Art. 4 - Esenzioni per immobili in comodato

1. Sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:
 - a) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali;
 - b) i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 [attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222], a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
2. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.

Art. 5 - Riduzione per fabbricati di interesse storico, comodato, fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile di cui alla lett. c del comma 1, consiste in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

Ai fini del riconoscimento delle condizioni sopra indicate, i fabbricati devono soddisfare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. La riduzione d'imposta prevista per le condizioni di cui al comma 2, decorre dalla data in cui è stata accertata l'inagibilità o l'inabitabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 1, lettera c). L'ufficio tecnico comunale accerterà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni in parola alla stregua dei presupposti di cui al comma 2. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
 4. Non sono considerati inagibili o inabitabili fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Non costituiscono inoltre motivo di inagibilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.).

Art. 6 - Riduzione per abitazioni locatate a canone concordato

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
2. Le attestazioni di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato ai contenuti economici e normativi previsti dagli accordi territoriali vigenti devono essere presentate al protocollo comunale.

Art. 7 - Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione di pubblica utilità. Si applica, a tal fine, l'art. 36, comma 2, del d.l. 223/2006 e s.m.i., il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio comunale preposto, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto, fino tale momento, le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
4. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Art. 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. L'amministrazione comunale può determinare i valori minimi delle aree fabbricabili, da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Tali valori di riferimento sono stabiliti, su proposta del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio comunale preposto, con apposita delibera di Giunta che può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore

predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10- Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare, anche telematicamente, la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità e con utilizzo del modello di dichiarazione approvati con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta, in quanto compatibili.
2. E' comunque sempre consentito, ove il contribuente lo ritenga opportuno, di comunicare dati o notizie utili al tempestivo e corretto aggiornamento della propria posizione contributiva.

Art. 11 - Versamenti e scadenze

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote approvate per l'anno di imposta di riferimento. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 765, L. 160/2019.
4. In sede di prima applicazione dell'imposta 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante pec o lettera raccomandata A/R, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione sopra detta.
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni all'ufficio competente della gestione dell'imposta, fatto salvo il buon fine dell'accreditamento dell'importo dovuto al Comune di Chioggia. In questo caso il contribuente deve inoltrare richiesta al Comune presso cui è stato effettuato il versamento affinché riversi nelle casse del Comune di Chioggia quanto dovuto.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 - Rateazione

1. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, il contribuente, in ipotesi

di temporanea e obiettiva difficoltà economica che impedisca l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in un'unica soluzione può, con richiesta motivata, inoltrare all'Ufficio competente apposita istanza di rateazione.

La ripartizione del pagamento può avvenire secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 3. Salva decadenza ai sensi del comma 2, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili.

Art. 13 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute comprensive di interessi, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11 comma 8.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
4. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
5. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 14 - Ravvedimento

1. I contribuenti ai quali non sia stata notificata alcuna attività di accertamento (compresi accessi, ispezioni, verifiche), possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i., dandone formale comunicazione all'ufficio tributi mediante apposita istanza.
2. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi o parziali versamenti;
 - b. violazioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione.
3. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie.

3.1 Violazioni derivanti da omessi o parziali versamenti:

a. Ravvedimento sprint: per omesso/parziale versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è prevista nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

b. Ravvedimento breve: per omesso/parziale versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10), cioè pari all'1,5% del minimo (15%);

c. Ravvedimento medio: per omesso/parziale versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9), cioè pari all'1,67% del minimo (15%);

d. Ravvedimento lungo: per omesso/parziale versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% del minimo (30%);

e. Ravvedimento lunghissimo: per omesso/parziale versamento, sanato successivamente all'anno ed entro due anni dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,29% del minimo (30%);

f. Ravvedimento lunghissimo: per omesso/parziale versamento, sanato oltre due anni dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% del minimo (30%).

3.2 Violazioni per omessa presentazione della dichiarazione:

a. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione senza omesso/tardivo versamento: per omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, sanata entro trenta giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo della sanzione edittale di euro 51,00 ridotto della metà (ossia € 2,50);

b. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione senza omesso/tardivo versamento: per omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, sanata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo della sanzione edittale di euro 51,00 (ossia € 5,00);

c. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione con omesso/tardivo versamento: per omessa presentazione della dichiarazione, a cui si accompagna un omesso/tardivo versamento, sanata entro trenta giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione, la sanzione è prevista nella misura del 5% dell'imposta non versata;

d. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione con omesso/tardivo versamento: per omessa presentazione della dichiarazione, a cui si accompagna un omesso/tardivo versamento, sanata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione, la sanzione è prevista nella misura del 10% dell'imposta non versata con un minimo di € 5,16;

3.3 Violazioni per infedele dichiarazione:

a. Ravvedimento per infedele dichiarazione: per infedele dichiarazione sanata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, la sanzione è prevista nella misura del 5,60% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali;

b. Ravvedimento per infedele dichiarazione: per infedele dichiarazione sanata entro un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, la sanzione è prevista nella misura del 6,25% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali.

4. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

a. la somma omessa

b. l'importo della sanzione determinata sulla scorta del precedente comma 3

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente tramite modello F24 barrando la casella "ravvedimento".

Art. 15 - Accertamento, riscossione dell'imposta e istituti deflattivi del contenzioso

1. Le attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alle Commissioni Tributarie secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Incentivi

1. Sulla base di idonea previsione di legge al fine di incentivare l'attività di controllo da parte del personale, con riferimento a ciascun esercizio fiscale, sarà determinata, con specifico provvedimento, una quota derivante dal gettito dell'imposta e delle somme effettivamente

accertate e/o riscosse a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'IMU.

2. La disciplina di dettaglio ai fini dell'attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.